

Prot. n. 267402

Catania, 09 SET. 2020

Fasc. n. 95/2020

Allegati: n.1 copia ordinanza in forma esecutiva

Oggetto: **Villari Gabriella c/ Comune Catania** – Trasmissione ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile in data 13/04/2020 nel procedimento cautelare iscritto al R.G. n. 18386/2019, rilasciata in forma esecutiva in data 23/07/2020 (notificata il 05/09/2020) – Ripristino servizio di assistenza domiciliare.

Alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali

Alla Direzione Ragioneria Generale –
Programmazione Bilancio – Gare e Contratti

Loro Sede

Per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia dell'ordinanza emessa in data 13/04/2020 dal Tribunale di Catania – Prima Sezione Civile nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al R.G. n. 18386/2019, notificata in forma esecutiva il 05/09/2020.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo
dott. Francesco Bonforte

Il Direttore della Direzione Affari Legali
avv. Daniela Macri

COMUNE DI CATANIA
PROTOCOLLO GENERALE



- 5 SET. 2020

TRIBUNALE DI CATANIA

PROT. N. 263673

Prima Sezione Civile

996
- 3 SET. 2020

Il Giudice,

esaminati gli atti relativi al procedimento cautelare iscritto al n. 18386/2019 RG;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6.4.2020;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 18.12.2019, Villari Gabriella, premettendo di essere un soggetto con grave disabilità beneficiaria dal 12.4.2010 del "Progetto Individualizzato di Vita" ex art. 14 della legge 328/2000, consistente nella prestazione dei servizi di igiene, cura della persona, aiuto domestico e disbrigo pratiche, ha dedotto che il Comune di Catania, a partire dal mese di maggio del 2019, ha sospeso il progetto e ha chiesto, in via d'urgenza, prima dell'instaurazione del giudizio di merito di natura risarcitoria l'immediato ripristino del servizio di ADI (assistenza domiciliare integrata) per le prestazioni di cui al progetto suindicato, nonché la condanna al versamento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di euro 50,00 per ogni giorni di ritardo.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, con memoria di costituzione del 5.3.2020 si è costituito il Comune di Catania, eccependo che il distretto sanitario non sarebbe in grado di assicurare alle persone con disabilità (a differenza degli anziani ultra sessantacinquenni) il servizio di assistenza domiciliare per mancanza di disponibilità finanziarie.

All'udienza del giorno 11.3.2020 le parti hanno insistito in atti e, concesso un termine per note, il 6.4.2020 il procedimento è stato posto in decisione.

Tanto premesso, la domanda cautelare proposta da Villari Gabriella è fondata.

In ordine al *fumus boni iuris*, si osserva che i diritti alle pari opportunità delle persone affette da disabilità trovano fondamento costituzionale nei principi inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.) e di eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost), oltre che, a livello sovranazionale, nell'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e negli artt. 24, 25 e 26 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva in Italia con legge 18/2009.

In questa prospettiva, la legislazione in materia di disabilità (si pensi, ad esempio, alla legge 104/1992) diretta a perseguire "un evidente interesse nazionale, stringente ed

COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE APPARTEGGIATI
07 SET. 2020
Prof. n° ACCURATA
FASC. n° 95/20



infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap” (cfr. Corte Costituzionale n. 406 del 29 ottobre 1992).


In materia, particolare importanza riveste la legge 328/2000, “*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, la quale, nel disciplinare gli interventi e servizi a sostegno delle persone affette da disabilità, ha introdotto i “progetti individuali per le persone disabili” (art. 14), prevedendo che “*Nell’ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*” (comma 2).

Secondo la giurisprudenza, la necessità che la tutela della salute trovi un limite nelle esigenze di contenimento e programmazione della spesa pubblica non può tradursi in un ostacolo all’erogazione di misure minime (siano esse sanitarie o socio assistenziali) a tutela della persona affetta da disabilità, non potendo l’equilibrio di bilancio essere astrattamente invocato; è, pertanto, onere dell’amministrazione convenuta dimostrare concretamente che l’equilibrio di bilancio sia “*impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato (cfr. Corte costituzionale n. 304 del 15 luglio 1994)*” (Cons. Stato, n. 1/2020).

Nel caso di specie, Villari Gabriella è affetta da *sindrome di Arnold-Chiari, di tipo 2, grave scoliosi dall’età di 13 anni, siringomielia cervicale, grave spasticità degli arti (sia superiori che inferiori), ridotta ventilazione polmonare, gravi turbe sfinteriche intestinali, ileostomizzata, depressione, grave riduzione delle autonomie personali* (all. 1). Per quanto attiene alle esigenze sanitarie, l’U.V.D. dell’ASP ha riconosciuto che la predetta “*necessita di assistenza per tutti gli atti della vita, nonché gli interventi di integrazione sociale*”, prevedendo, a tale scopo, l’assistenza domiciliare per un numero di ore più esteso possibile

(all. 1, pag. 11).

07 SET. 2020
Av. BRASCAPILO



Il Comune di Catania, dal canto suo, ha fornito il servizio di ADI con decorrenza dal 12.4.2010 per trenta ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato, per le prestazioni di igiene e cura della persona, aiuto domestico e disbrigo pratiche; tuttavia, dal mese di maggio del 2019 ha sospeso tali prestazioni, adducendo la motivazione: che il distretto socio sanitario n. 16 non avrebbe servizi per i soggetti affetti da disabilità, essendo in corso le procedure di affidamento; che sarebbero garantiti i servizi assistenziali solo per i soggetti con età superiore a sessantacinque anni; che, in ogni caso, le risorse economiche disponibili non consentirebbero di assicurare la richiesta dei disabili gravi ex art. 3 legge 104/1990, dovendosi rivedere i criteri per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali e il piano personalizzato (cfr. nota prot- 237748 del 1.7.2019; all. 2). Analoghe argomentazioni sono state riportate nella memoria di costituzione.

Rileva il decidente come le argomentazioni sollevate dalla difesa del Comune di Catania non giustifichino la sospensione del servizio.

Ed invero, premesso che la ricorrente, a causa della disabilità da cui risulta affetta, beneficia da tempo delle prestazioni socio assistenziali da parte del Comune di Catania – prestazioni che, peraltro, sono state nel tempo incrementate proprio in ragione delle necessità della Villari –, deve ritenersi illegittima l'improvvisa sospensione del servizio, apparendo del tutto generico il riferimento alla mancanza di risorse disponibili.

Come sopra evidenziato, incombeva sull'ente l'onere di dimostrare le specifiche condizioni che, nel caso concreto, impediscono l'erogazione di un servizio in favore della ricorrente e di essersi adoperato per il rinvenimento di risorse disponibili nella fattispecie in esame, non potendo ritenersi assolto l'onere probatorio mediante il generico richiamo alla mancanza di risorse finanziarie; né, peraltro, l'allargamento della platea dei disabili gravi beneficiari delle prestazioni assistenziali può giustificare un arretramento della tutela in favore di coloro che ne hanno già beneficiato.

Per quanto sopra, fermo restando il potere del Comune di predisporre un piano personalizzato che tenga conto, nel caso concreto, della condizione economica della ricorrente e delle condizioni finanziarie del Comune, deve escludersi che la mancanza di risorse finanziarie possa pregiudicare in maniera assoluta, eliminandole, le garanzie minime assistenziali che l'amministrazione è tenuta ad assicurare. Conseguentemente, nei limiti della cognizione sommaria imposta dalla presente fase, deve ritenersi illegittima e non giustificata la sospensione della prestazione del servizio di assistenza domiciliare da parte del Comune di Catania nei confronti di Villari Gabriella.



In ordine al *periculum in mora*, appare evidente come la decisione del Comune determini una grave situazione di pregiudizio per la ricorrente, la quale si è vista improvvisamente sospendere servizi essenziali, quali la cura dell'igiene, l'aiuto domestico, la possibilità di uscire da casa per il disbrigo di pratiche. Un pregiudizio che assume certamente i connotati dell'irreparabilità, dal momento che l'attesa per l'attuazione del diritto in sede di cognizione ordinaria non consentirebbe alla Villari di provvedere alle proprie esigenze di vita, quantomeno con le medesime modalità con cui le è stato garantito in passato.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. va accolta, con la conseguenza che va ordinato al Comune di Catania l'immediato ripristino del servizio di assistenza domiciliare previsto dal Piano Individualizzato di Vita, ex art. 14 legge 328/2000, del 12.4.2010 mediante l'erogazione di trenta ore settimanali, dal lunedì al sabato, per le prestazioni di igiene e cura della persona, aiuto domestico e disbrigo pratiche.

Deve trovare accoglimento anche la domanda accessoria di condanna del Comune di Catania al versamento di una somma, ex art. 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Ed invero, il carattere assoluto ed incompressibile dei diritti azionati in giudizio, la natura degli interessi in gioco, il carattere infungibile della prestazione e il pregiudizio derivante per la ricorrente dalla mancata attivazione del servizio di assistenza domiciliare inducono ad emettere una statuizione di condanna per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, per un importo che va equamente determinato nella somma di euro 25,00 per ogni giorno di ritardo.

Le spese del presente giudizio cautelare seguono la soccombenza; esse si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014, in euro 2.700 (euro 1.000 per fase di studio, euro 800 per fase introduttiva ed euro 900 per fase decisionale), somma che va versata in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Catania, decidendo nel procedimento cautelare iscritto al n. 18386/2019 R.G., accoglie la domanda ex art. 700 c.p.c. proposta da Villari Gabriella e, per l'effetto:

ORDINA al Comune di Catania l'immediato ripristino del servizio di assistenza domiciliare previsto dal Piano Individualizzato di Vita, ex art. 14 legge 328/2000, del 12.4.2010 mediante l'erogazione di trenta ore settimanali, dal lunedì al sabato, per le prestazioni di igiene e cura della persona, aiuto domestico e disbrigo pratiche;



CONDANNA il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento della somma di euro 25,00 in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

CONDANNA il Comune di Catania al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, che liquida in euro 2.700.


Si comunichi.

Catania, 13.4.2020

Il Giudice

dott. Fabio Salvatore Mangano





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti (art. 475 c. 3° c.p.c).

Catania, 23/07/66

Il Funzionario Giudiziario

F.TO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER LA NOTIFICA

Catania, 23/07/66

Il Funzionario Giudiziario

Fes. le Tor. e G. J. etc

